

COSTITUZIONE - SEDE & SCOPO

ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione Nazionale denominata "LEGA DEL FILO D'ORO - organizzazione non lucrativa di utilità sociale" avente sede in Osimo (Ancona) in via Linguetta n. 3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi in altre località.

ARTICOLO 2

L'Associazione nel perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ha per scopo l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero ed il reinserimento dei non vedenti privi di udito e dei pluriminorati psicosensoriali.

L'Associazione persegue tale scopo utilizzando tutti i mezzi ritenuti idonei alla promozione ed alla realizzazione di servizi a favore delle categorie suddette, tra i quali:

- a) l'istituzione di apposite strutture di assistenza e riabilitazione;
- b) la promozione di rapporti con enti istituiti ed università italiani ed esteri;
- c) lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo specifico;
- d) la sensibilizzazione degli organismi competenti e dell'opinione pubblica perché venga favorita la prevenzione di tali handicap;
- e) la formazione di operatori qualificati.

L'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, collabora con quanti, persone



od enti si propongono finalità simili.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate, da quelle ad esse direttamente connesse e da quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto. Eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle predette attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto divieto quindi di distribuire sotto qualsiasi forma le suddette risorse nonché fondi, riserve o capitale, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge o siano effettuate in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 3

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione, che si ispira ai principi della solidarietà, potrà avvalersi dell'azione dei Soci e di quanti in modo volontario, offriranno la loro collaborazione; dell'opera di propri dipendenti e consulenti; dei contributi e finanziamenti che enti, pubblici e privati, e sostenitori concederanno, e del patrimonio, costituito secondo le norme contenute nell'articolo 7 del presente Statuto.



ASSOCIATI - DIRITTI & DOVERI

ARTICOLO 4

Possono divenire Soci sia le persone fisiche, dopo il raggiungimento della maggiore età, sia quelle giuridiche, pubbliche e private, le quali condividano le finalità dell'Ente e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione.

A tal fine si richiede la presentazione di una domanda scritta, corredata della firma di almeno due Soci presentatori.

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissione dei nuovi Soci; in caso di mancato accoglimento il Consiglio non è tenuto a rendere nota la motivazione.

Al momento dell'ammissione, il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati tali anche per l'anno successivo, ed obbligati al pagamento della quota sociale.

ARTICOLO 5

È esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa. La qualità di Socio si perde per morte, per dimissioni, per morosità. La morosità si verifica di fatto quando il Socio risulta essere in ritardo per più di sei mesi nel pagamento della quota sociale; il Socio in tal caso sarà considerato decaduto a tutti gli effetti con delibera del Consiglio di Amministrazione. Può essere escluso dalla Associazione con deli-



bera del Consiglio di Amministrazione il Socio che abbia svolto attività contraria alle finalità dell'Ente.

La qualità di socio non è trasmissibile e le quote annue non sono rimborsabili.

ARTICOLO 6

L'Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire Soci e condividendo le finalità dell'Associazione stessa, versano un contributo periodico o "una tantum".

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell'Associazione ed a partecipare alle relative iniziative.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 7

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle somme contenute nel "fondo patrimoniale" eventualmente costituito ed integrato anche con eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- e) dai frutti civili e naturali dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio ed i redditi di gestione dovranno



essere destinati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'importo della quota sociale annuale, previsto nel punto a) verrà fissato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8

La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di legge ed istituendo i registri e le scritture dalle stesse previste.

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il trentuno dicembre di ogni anno; predispone inoltre il conto consultivo da trasmettere all'Assemblea entro il trenta aprile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli incarichi sociali sono assolutamente gratuiti e per la partecipazione alle riunioni degli organi e l'espletamento delle funzioni correlate alle cariche ricoperte non possono essere



corrisposti compensi a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno di loro e con l'affissione - nell'Albo dell'Associazione - dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindi giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dall'articolo 23.

ARTICOLO 11

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

Approva le modifiche statutarie e del regolamento generale.

Approva il conto consuntivo, gli indirizzi e le direttive generali dell'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni dell'Associazione sono prese a maggioranza dei voti, e con la presenza o rap-



presentanza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati, ad eccezione delle modifiche statutarie per le quali è necessaria la maggioranza della metà più uno dei Soci.

ARTICOLO 13

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto ad un voto personale e per ciascuna eventuale delega ricevuta, tutti i Soci in regola con i pagamenti. I Soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci; i membri del Consiglio di Amministrazione non possono far valere deleghe a loro nome per l'approvazione del conto consuntivo e per deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Sono ammesse deleghe in misura non superiore a dieci per ogni Socio.

I Soci possono esprimere il proprio voto anche per posta mediante lettera raccomandata indirizzata all'Assemblea, purchè pervenuta prima dell'inizio dello spoglio dei voti.

ARTICOLO 14

L'Assemblea dei Soci è presieduta del Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, dal Vice-Presidente anziano di carica e, in assenza di entrambi, dall'altro Vice-Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento alla Assemblea stessa.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo



verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato a tale scopo dalla stessa Assemblea.

ARTICOLO 15

L'Assemblea dei Soci può essere effettuata anche per corrispondenza mediante votazioni espresse su apposite schede redatte in nero o in braille. In tale caso lo spoglio delle schede dovrà essere effettuato da una Commissione elettorale nominata dal Consiglio di Amministrazione, alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da membri eletti fra i Soci. Il Consiglio è composto da un numero variabile da nove a quindici membri. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 17

In caso di dimissioni, impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione. Nell'arco del triennio può essere sostituito per cooptazione solo un numero di consiglieri inferiori alla metà del numero dei componenti eletti.



ARTICOLO 18

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al Conto Consultivo ed il Bilancio Preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione il Consiglio di Amministrazione provvede a far redigere apposito verbale dal Segretario Generale dell'Associazione o da un Consigliere nominato di volta in volta.

ARTICOLO 19

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta, ad eccezione di quelli attribuiti da norme delle leggi vigenti o dal presente Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio provvede inoltre alla compilazione del regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11, nonché a disciplinare direttamente il funzionamento e l'organizzazione amministrativa delle varie strutture e servizi.



PRESIDENTE

ARTICOLO 20

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e due Vice-Presidenti.

Il Consiglio può delegare a singoli Consiglieri o a gruppi di essi l'espletamento di determinati compiti o uffici.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente può invitare funzionari dell'Ente e quanti altri ritenga opportuno.

ARTICOLO 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dello stesso, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Vice-Presidente anziano di carica ha gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

In caso di assenza o di impedimento di entrambi, tali poteri sono attribuiti all'altro Vice-Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 22

La gestione economico-finanziaria e quella del



patrimonio dell'Associazione sono controllate da un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità di nomina in caso di cessazione della carica.

I membri del Collegio dovranno essere eletti tra i Soci e non dovranno essere nè parenti nè affini, sino al quarto grado, dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti durante la prima riunione, convocata dal Revisore anziano di carica, entro 45 giorni dalla data di elezione, nomina tra i membri effettivi il Presidente, il quale convoca e presiede tutte le riunioni.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide se sono presenti due membri ed, in assenza del Presidente, ricopre tale funzione il Revisore effettivo più anziano.

ARTICOLO 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria e del patrimonio dell'Associazione, nonché sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura dell'associazione ed alle attività svolte.

In ordine all'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio stesso dovrà provvedere alla revisione contabile in ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario ed all'esame annuale



del Conto Consuntivo con relativa delibera da presentare all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà, quando ne ravvisi la necessità, convocare l'Assemblea con le modalità di cui al precedente articolo 10; dovrà inoltre convocare l'Assemblea quando siano venuti a mancare tutti gli Amministratori onde procedere alla nomina degli stessi.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti tra i Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dopo la nomina provvederà ad eleggere il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esprimere il proprio giudizio ex bono et aequo, senza formalità di procedure, su eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 25

In caso di liquidazione della Associazione per scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non



lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea, adottata dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 662/96; con la stessa deliberazione l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori definendone i poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26

L'Associazione, per la diffusione degli scopi e delle attività precipue, si avvale di specifici organi di stampa in nero ed in braille e cura la redazione e pubblicazione del periodico di informazione di cui all'articolo 6) 2° comma. Il Consiglio di Amministrazione provvederà pertanto alla definizione di tali strumenti stabilendone tutte le modalità di realizzazione e di diffusione.

ARTICOLO 27

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

